

DANNO AMBIENTALE E TUTELA DELLA SALUTE: PROFILI

GIURIDICI.

Matera 04\07\2013

PARTE PRIMA: QUADRO NORMATIVO

L'AMBIENTE QUALE VALORE GIURIDICO FONDAMENTALE
COSTITUZIONALMENTE GARANTITO.

PARTE SECONDA: IL DANNO AMBIENTALE E LA TUTELA DELLA
SALUTE.

LO SCENARIO

L'ambiente, sin dalla notte dei tempi, ha rappresentato un bene fondamentale per la specie umana. Gli antichi veneravano la natura con culti specifici. Ricordiamo la divinità Greca Gea nonché i miti romani di Cerere e Proserpina. Questo per farci un'idea di quanto la natura rappresenti il nostro bene più prezioso.

Ancora oggi la natura e l'ambiente sono considerati beni primari dell'umanità; senza di loro cesseremmo di esistere e, pertanto, tutti gli ordinamenti giuridici contemporanei hanno correttamente ritenuto di proteggerli con apposite normative e disposizioni atte a garantirne il rispetto e la tutela.

I nostri antenati hanno sempre pensato a proteggere l'habitat in cui viviamo, quale presupposto per l'esistenza stessa.

Appare evidente che il concetto di ambiente e di tutela dello stesso al giorno d'oggi è quantomai di attualità visto l'avvento del consumismo sfrenato, che ci porta a non conservare le merci ma a buttarle, con conseguenti problemi di smaltimento; a produrre beni in modo indiscriminato, con conseguenti problematiche legate all'inquinamento. Anche l'aumento delle di tecnologie comporta non pochi rischi per la sicurezza dell'habitat in cui viviamo, con gravi conseguenze sulla salute della collettività. Per fare un esempio basti pensare al

sistema industriale dei paesi in forte ascesa economica come la Cina e l'India i quali, sovvertendo le loro stesse tradizioni religiose e filosofiche, che vedevano la natura al centro dell'Universo, hanno posto al centro il profitto industriale.

Essendo l'argomento in questione molto esteso presentando lo stesso innumerevoli aspetti e risvolti, esso verrà affrontato schematicamente cercando di fornire solo i concetti centrali utili ad avere un quadro completo ed essenziale della materia, che necessiterebbe, certamente, di un maggiore approfondimento dal punto di vista giuridico normativo.

Cercherò di essere quantomai schematica.

Ebbene, ultimata l'indispensabile disamina del quadro normativo di riferimento in materia di tutela dell'ambiente, occorre soffermarsi ed addentrarsi nel tema specifico, rappresentato dal danno ambientale ed dalla relativa tutela.

Partiamo proprio dal concetto di danno ambientale e dall'esame di cosa rappresenti e come viene disciplinato.

Innanzitutto chiariamo qual'è il presupposto o lo scenario nel quale si profila il danno all'ambiente.

Evidentemente il danno ambientale e il conseguente danno alla salute possono derivare da una gestione non virtuosa e non conforme alle disposizioni di legge di attività di tipo economico, quali possono essere l'industria (vedasi il caso delle acciaierie come l'ILVA di Taranto) o la gestione di un servizio (vedasi lo smaltimento dei rifiuti in discarica o tramite termovalorizzatori) oppure, nell'ambito di un sistema normalmente virtuoso, in seguito ad un incidente e, nei casi più estremi, ad un disastro (come ad esempio il ribaltamento di una petroliera, oppure il noto caso di Seveso).

Per fare chiarezza sull'argomento, occorre premettere che l'Ordinamento giuridico italiano e prima ancora quello comunitario, nella codifica del concetto di danno

ambientale hanno accluso due tipologie di danni: il danno ambientale in sé ed il danno alla salute, che è la conseguenza più diretta del danno all'ambiente.

IL DANNO AMBIENTALE - L'INQUINAMENTO.

L'art. 18 della Legge 349\1986.

Venendo alle qualificazioni giuridiche, il danno ambientale, è un concetto giuridico in sé, introdotto in Italia nel 1986 con la Legge n. 349\86 “Istituzione Del Ministero dell'Ambiente” o legge sul danno ambientale.

Prima dell'entrata in vigore di detto testo normativo, la tutela civilistica dell'ambiente, in quanto bene unitario, era stata perseguita e garantita solo in via mediata, cioè non specifica, ma attraverso l'utilizzo delle disposizioni già presenti nel codice civile in materia di responsabilità extracontrattuale.

L'entrata in vigore della L. n. 349\86 segna il primo passo verso una tutela specifica del danno all'ambiente. La disposizione normativa in esame contemplava, per la prima volta, una specifica tutela di tipo sanzionatorio e risarcitorio a livello istituzionale.

In particolare l'art. 18 della predetta Legge, ora abrogato, ad eccezione del comma 5°, ha introdotto nell'Ordinamento giuridico italiano il concetto di **danno risarcibile all'ambiente** e riconosceva l'ambiente come “*bene giuridico*” oggetto di tutela “*in sé e per sé*” meritevole di risarcimento indipendentemente dalla lesione di qualsiasi altro diritto soggettivo, quali la proprietà privata oppure, appunto, la salute di una persona. La disciplina previgente, contenuta in detto testo normativo, obbligava il responsabile **al ripristino della componente ambientale danneggiata ed al risarcimento del danno**.

L'art. 18 introduceva per i danni all'ambiente una figura tipica di **illecito extracontrattuale** (cfr. art. 2043 c.c.), in quanto prevedeva “*il risarcimento per quei fatti, colposi o dolosi, dannosi che alterassero, deteriorassero o*

distruggessero in tutto o in parte l'ambiente, se commessi in violazione di legge o di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge”.

A ben vedere, tuttavia, la previgente normativa condizionava la risarcibilità del danno e quindi la punibilità della condotta lesiva al fatto che la stessa, fonte del danno ambientale, fosse espressamente vietata da una disposizione normativa. Facciamo l'esempio della fabbrica che non avesse adottato tutte le misure e accorgimenti prescritti da un testo normativo. Viceversa se il danno all'ambiente si fosse verificato nonostante l'adozione di tutte le misure contemplate *ex lege* la condotta del titolare dello stabilimento non sarebbe stata censurabile né sotto un profilo penale né civile, con conseguente non risarcibilità del danno.

Altro aspetto di rilievo è rappresentato dal fatto che, nella previgente normativa la responsabilità per danno ambientale introdotta dall'art. 18 della L. n. 349\86 faceva discendere la titolarità specifica dell'azione di risarcimento in capo allo Stato e agli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni). A tale azione si affiancava quella civilistica consentita a qualunque cittadino che si ritenesse danneggiato dalla condotta illecita del responsabile del danno ambientale.

La Convenzione di Lugano del 1993.

Di grande rilievo, nell'evoluzione normativa sul danno ambientale, è stata la sottoscrizione, da parte dell'Italia, il 21 GIUGNO 2003 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità civile per danni risultanti da attività dannose per l'ambiente.

Interessante al riguardo è sottolineare che tale convenzione, con riferimento al risarcimento del danno ambientale, prevede un criterio di imputazione del danno prodotto al bene tutelato, cioè l'ambiente, che **si basa esclusivamente sul nesso di causalità diretta tra la condotta del responsabile o del gestore dell'attività a rischio ambientale e l'evento dannoso.**

Il passo in avanti rispetto alla L. 349\86 è rappresentato, dunque, dal fatto che la responsabilità si concretizza per il semplice fatto che da una condotta sia derivato un danno all'ambiente, a prescindere dal fatto che detta condotta sia stata posta in essere in violazione di disposizioni normative. In altre parole, secondo la Convenzione perchè la lesione dell'ambiente produca un obbligo risarcitorio in forma specifica, cioè mediante remissione in pristino dello stato dei luoghi danneggiati in capo al titolare dell'attività produttiva è sufficiente la prova del nesso eziologico tra danno e attività, ovvero tra danno e sostanza impiegata nel processo produttivo dell'impresa.

Per la prima volta si assiste ad una sorta di **imputazione oggettiva del danno**, che trova delle deroghe solo in casi di non eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento dannoso.

La Convenzione del Consiglio D'Europa in esame aveva un campo d'applicazione, tuttavia, limitato alle sole attività inerenti al ciclo d'impiego di sostanze semplici o composte che siano potenzialmente idonee a costituire pericolo per la salute umana e per l'ambiente (quali i prodotti esplosivi o infiammabili, tossici, nocivi, irritanti, mentre esclude, per espressa previsione dell'art. 4, le ipotesi di danno provocato in occasione di operazioni di trasporto delle predette sostanze, a meno che non si tratti di trasporto per mezzo di oleodotto ovvero di trasporto all'interno della stessa unità produttiva, impianto o comunque luogo non accessibile al pubblico.

La Direttiva 2004\35\CE e il D.Lgs n. 152\06 “Codice dell'Ambiente”.

La svolta in tema di danno ambientale e tutela risarcitoria dello stesso avviene con La Direttiva CEE n. 35 del 2004, la quale ha istituito un quadro comune europeo per la responsabilità ambientale basato sul principio “*Chi inquina paga*” ed è stata recepita in Italia con il D.lgs n. 152\2006, “Codice dell'ambiente”, la cui

parte IV riscrive la norma di riferimento per il danno ambientale, abrogando l'art. 18 della L. n. 349\86.

La normativa comunitaria di riferimento ha introdotto un **regime di responsabilità ambientale** esclusivamente per i danni al suolo, acque, specie ed habitat naturali protetti, lasciando ai singoli Stati la disciplina inerente il risarcimento dei danni a terzi.

Il D.Lgs n. 152\06 definisce il danno ambientale come *“qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto od indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”*. La Direttiva n. 35\20004 contiene una rappresentazione più limitata del danno ambientale, definito come il *“il deterioramento delle specie ed habitat naturali protetti delle acque e del terreno”*.

Sempre per quanto attiene alla definizione di danno ambientale, il comma 2 dell'art. 300 del Codice dell'Ambiente tipizza il danno all'ambiente, precisando le categorie di alterazioni alle specie ed agli habitat, alle acque ed ai terreni che danno origine al danno ambientale e detta definizione occupa un posto centrale nell'ambito della disciplina, contenuta nella parte VI del Testo Unico i esame dedicata alla tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Inoltre, sono esclusi dal campo di applicazione del Codice il danno ambientale o la minaccia di danno ambientale cagionati ad esempio da conflitti bellici o da attività svolte in condizioni di necessità, come specificato negli schemi delle slide.

Il ruolo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

Per quanto attiene la Tutela del danno ambientale, la competenza è demandata al Ministro dell'Ambiente, che, ai sensi dell'art. 299, co 1, del Codice dell'Ambiente esercita i compiti e le funzioni statali in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni ambientali in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali (Province e Comuni), nonché con tutti gli altri soggetti pubblici a ciò demandati,

come le Agenzie regionali per l'Ambiente (ARPA), le Autorità di bacino, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le AA.SS.LL., il Comitato Ecolabel – Ecoaudit, la Protezione civile, il Corpo forestale dello Stato e, infine, le stesse Associazioni ambientaliste, che hanno un ruolo rilevatissimo nel contesto della denuncia e della vigilanza sul territorio.

Il D.lgs n. 112\98, contenente il “*conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed Enti Locali, in attuazione della Legge delega n. 59\97*” ha ridisegnato le competenze dello Stato in materia ambientale, esercitate dal Ministero dell'ambiente allo scopo di individuare le funzioni attribuite alle Regioni ed agli Enti locali.

Il D.Lgs n. 287\2002, nell'ambito della riforma dell'organizzazione del Governo (i cui al D.Lgs n. 300\99) è stato istituito il **Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio**, e ne sono stati ridisegnati e riorganizzati i compiti e le funzioni alla luce della modifica al Titolo V della Costituzione, che ha attuato un processo di potenziamento delle competenze delle Regioni, in attuazione del principio di sussidiarietà e di autonomia locale. Il completamento della riforma delle funzioni e competenze del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare è avvenuto, infine, con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 152\2006 “Codice dell'Ambiente”, che ha definitivamente demandato al ministero e dunque allo Stato funzioni di proposta legislativa; predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo e delle condizioni dell'assetto idrogeologico ed assicurare le funzioni di coordinamento delle funzioni di difesa del suolo e del mare.

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, inoltre, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilità esistenti, per tutte le finalità connesse all'individuazione,

all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale e è chiamato ad **emanare un provvedimento che stabilisca i criteri da seguire nello svolgimento delle attività istruttorie volte all'accertamento del danno e della sua riparazione per equivalente patrimoniale.**

POTERI E ATTIVITA' DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Il Ministero, sempre nell'ottica della prevenzione del danno ambientale, ha, in ogni momento la facoltà di adottare misure di prevenzione che siano proporzionate ai livelli di protezione che si intende perseguire e, non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate e basate sull'esame dei potenziali vantaggi conseguibili in attuazione delle stesse.

Il Ministero ha, altresì, un obbligo informativo nei confronti della collettività, tramite gli uffici stampa.

DANNO AMBIENTALE E TUTELA GIURIDICA

Nell'ottica dell'inquadramento del concetto di Danno ambientale e sue conseguenze è fondamentale richiamare un principio cardine della tutela ambientale, codificato nella vigente normativa e rappresentato dal **Principio di precauzione** che impermea di sé tutta la disciplina UE in materia ambientale e che si basa sulla necessità di porre in essere efficacemente le azioni volte ad evitare l'emissione nell'ambiente di forme di inquinamento. All'attuazione di tale principio è improntato l'art. 301 del D.Lgs n. 152/06 nell'ottica di assicurare un elevato livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente nei casi di pericolo, anche solo potenziale.

Il principio di precauzione si attua concretamente mediante le procedure di valutazione dell'impatto ambientale delle attività produttive e non in sede di concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento delle stesse (ricordiamo primi fra tutti ad introdurre detto tipo di valutazione gli Stati Uniti nel 1969 con il

National Environmental Policy ACT, seguiti dall'Europa solo nel 1977.

L'applicazione del principio di precauzione concerne appunto quel tipo di rischio che può essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obbiettiva.

Ed entriamo nel vivo del discorso sul danno ambientale e sua prevenzione.

Quando detto rischio emerge, l'operatore che ha eseguito la rilevazione è tenuto ad informare tempestivamente e in modo puntuale il Comune, la Provincia, la Regione, nonché il Prefetto della Provincia che, **nelle ventiquattrore successive informa il Ministero dell'Ambiente**, che, a sua volta, adotta i provvedimenti del caso e fornisce le necessarie indicazioni alle autorità territoriali.

La comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione e in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire.

La comunicazione, non appena pervenuta al Comune, abilita immediatamente l'operatore (ARPA) ad adottare a proprie spese gli interventi di prevenzione o messa in sicurezza.

Se l'operatore non provvede a tali interventi ed alla comunicazione, Autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'Ambiente **irroga una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 € e non superiore a 3.000,00 € per ogni giorno di ritardo.**

Informato il Ministero dell'accaduto, l'operatore ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni che da questo li saranno fornite, pena l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative.

Il Ministro può adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando al nota delle pesi e esercitando poi il **diritto di rivalsa verso**

chi abbia causato o concorso a provocare i danni e le conseguenti spese, nei casi in cui il responsabile venga individuato nel termine di prescrizione di cinque anni dall'evento.

Esaminata la prevenzione ed il principio di precauzione, che comunque, come abbiamo visto possono avere dei risvolti a carattere risarcitorio o comunque riparatorio, andiamo ad interessarci del caso in cui il rischio paventato si tramuti e concretizzi in un vero e proprio danno ambientale e di quali siano le conseguenze. L'Art.305 del Codice dell'ambiente sancisce che quando si sia verificato un danno ambientale l'Operatore, oltre agli obblighi di comunicazione che comunque persistono anche nella fattispecie in esame, deve nell'immediatezza:

- Adottare tutte le misure immediatamente praticabili, al fine di arginare e circoscrivere il danno e ulteriori pregiudizi per l'ambiente ed effetti nocivi alla salute umana, anche sulla scorta delle specifiche istruzioni che vengono impartite dall'autorità;

- Adottare le necessarie **misure di ripristino di cui all'art. 306 del Codice.**

L'art. 306, quanto alle misure per il ripristino opera un rinvio all'**Allegato 3 della parte VI del D.Lgs n. 152\06** che elenca, appunto, gli obiettivi, le finalità, le modalità di scelta tra le diverse ipotesi di riparazione del danno, che l'operatore è tenuto a scegliere entro e non oltre 30 giorni dall'evento dannoso e sottoporle all'approvazione del Ministro, a meno che non siano già state adottate misure urgenti. Il Ministro decide le misure da adottare privilegiando quelle che possano garantire un ripristino completo della situazione *quo antea*, valutando anche la possibilità di accordi con l'operatore. Nei casi di danni complessi verificatisi simultaneamente il Ministro valuta a quale situazione dare la priorità, con particolare attenzione al rischio per la salute umana.

In sintesi, in caso di rischio o di incidente per l'ambiente l'Operatore

interessato è completamente sotto l'autorità del Ministro, il quale può anche disporre che sia egli stesso ad operare le scelte in tema di misure in pristino.

Soggetti preposti a formulare richieste di intervento e ricorsi.

Di grande interesse, prima di passare alle modalità e procedure per il risarcimento del danno ambientale, è l'art. 309 del Codice dell'Ambiente, il quale disciplina ed individua i soggetti legittimati a presentare una richiesta di intervento del Ministro in materia ambientale. Tali soggetti sono: le Regioni, le Province ed i Comuni, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche, oppure le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'Ambiente, di cui all'art. 13 della L. n. 349\86 e che siano riconosciute titolari di un qualificato interesse ad agire, **che sono o che potrebbero essere colpite da danno ambientale o che vantano un interesse che li legittima ad intervenire nel procedimento di adozione di misure di precauzione, prevenzione e ripristino.**

Forme di Tutela - Procedimento

- 1) I sopra elencati soggetti hanno facoltà di presentare al Ministro dell'Ambiente *denunce ed osservazioni* corredati da apposita documentazione, inerenti danno o minaccia imminente di danno all'ambiente e chiedere l'intervento statale per finalità di tutela.
- 2) Il Ministro valuta la concretezza del rischio o del danno segnalati ed informa gli interessati, i richiedenti l'intervento, circa l'adozione di eventuali atti o provvedimenti e, in caso di minaccia imminente di danno o di urgenza estrema provvede sul danno denunciato anche prima d'aver risposto ai richiedenti.
- 3) I citati soggetti possono, infine, agire in via esclusiva innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per ottenere:
 - A) l'annullamento degli atti e dei provvedimento adottati in violazione della

disciplina del Codice in materia di Ambiente;

B) avverso il silenzio inadempienza del Ministro dell'Ambiente;

C) per il risarcimento del danno subito a causa dell'eventuale ritardo da parte del Ministro nell'attivazione delle misure di precauzione, prevenzione o contenimento del danno ambientale.

Il ricorso amministrativo in sede giurisdizionale può essere preceduto da **un'opposizione depositata presso il Ministero dell'Ambiente o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza del provvedimento adottato dal Ministro.**

Analoga opposizione può essere presentata nei successivi trenta giorni in caso di inerzia del Ministro;

Infine, in caso di presentazione dell'opposizione in via amministrativa (c.d. autotutela) il ricorso giurisdizionale amministrativo può essere proposto nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della decisione di rigetto dell'opposizione oppure entro il 31esimo giorno successivo alla presentazione dell'opposizione, in caso di inerzia del Ministro nei sessanta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione.

E' possibile anche, per le medesime cause sopra indicate, esperire il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, che consente un notevole risparmio economico rispetto al ricorso amministrativo in sede giurisdizionale.

LA TUTELA RISARCITORIA DEL DANNO ALL'AMBIENTE

La norma di riferimento in tema di tutela risarcitoria del danno all'ambiente è rappresentata dall'art. 311 del Codice dell'ambiente, come modificato dal D.Lgs n. 135/2009 conv. con modificazioni in L. n. 166/2009, il quale sancisce che *“chiunque realizzando un fatto illecito od omettendo attività o comportamenti*

doverosi, con violazione di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo con negligenza, imperizia o imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte è obbligato:

- all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione;*
- in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensative, di cui alla Direttiva cee 2004\35, secondo le modalità prescritte nell'allegato II alla medesima Direttiva, nei termini di cui all'art. 314, comma II del Codice dell'ambiente;*
- quando il ripristino o l'adozione di misure di cui sopra risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi o attuati in modo incompleto o difforme **al risarcimento del danno per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato in via sostitutiva.***

La disposizione in esame, dunque, censura la condotta di chiunque in maniera colposa cagioni un danno all'ambiente ed impone, quale sanzione innanzitutto il ripristino a sue spese della situazione *quo antea*. Una riparazione economica di tipo compensativo è prevista solo nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Per quanto concerne i soggetti legittimati ad agire per il risarcimento del danno ambientale, la novella disciplina normativa, contenuta nel Codice dell'ambiente, a differenza di quella di cui all'abrogato art.18 della L. n. 349\86, che prevedeva che la stessa potesse essere promossa tanto dallo Stato quanto dagli Enti Territoriali (Regioni, Province e Comuni), accentra la competenza risarcitoria in capo allo Stato e, quindi, al Ministro dell'Ambiente, il quale, per espressa previsione normativa agisce esercitando l'azione civile in sede penale per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario per l'equivalente

patrimoniale.

Sul punto corre l'obbligo di richiamare una importantissima Sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione penale (Sent. 21 febbraio 2002, n. 2515), la quale, innovando il precedente orientamento, ha **aperto la strada al riconoscimento del danno personale anche non patrimoniale, ovvero del danno morale, subito dal cittadino in occasione di eventi che abbiano inciso sull'integrità dell'ambiente.**

Le Sezioni Unite penali hanno, infatti, stabilito che *“in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.) il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di aver subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale”*.

La le Sezioni Unite della Suprema Corte penale, hanno dunque innovato il sistema giuridico normativo, introducendo e riconoscendo la possibilità di una tutela risarcitoria del danno morale da danno ambientale anche al singolo cittadino, dunque non più solo allo Stato.

Un accenno merita, infine, sempre per quanto attiene alla tutela risarcitoria del danno ambientale, anche il Procedimento amministrativo perseguibile dallo Stato per la tutela del danno ambientale, da azionarsi in luogo di quello giurisdizionale civile e/o penale.

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare può, infatti, agire attraverso l'emanazione di un'ordinanza resa a seguito di apposita istruttoria, da eseguire secondo le disposizioni di cui al Titolo III della Parte VI **che, una volta adottata, impedisce al Ministro di proporre o procedere ulteriormente nel giudizio civile o di costituirsi Parte civile nel Processo penale per il risarcimento del danno ambientale.**

Tale procedimento consta di due fasi, l'istruttoria ovvero l'indagine, che il Ministro può anche delegare a vari soggetti quali: il Prefetto, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale, la Guardia di finanza o altri soggetti aventi l'autorità per compiere attività ispettive.

All'Istruttoria, una volta ultimata, segue l'adozione della predetta Ordinanza, immediatamente eseguibile, la quale ha luogo solo qualora il Ministro consti che vi sia stata un effettivo danno all'ambiente e che il responsabile non ha ancora attivato le procedure per il ripristino delle condizioni precedenti il danno.

Con l'Ordinanza ministeriale immediatamente eseguibile, si intima al responsabile del danno il ripristino della situazione antecedente al sinistro che ha provocato il danno ambientale entro un termine ivi indicato.

Se il Responsabile non vi ottempera nel termine stabilito, anche per impossibilità materiale, il Ministro, con successiva **Ordinanza ingiunzione**, intima il pagamento di una sanzione pecuniaria da assolvere nei sessanta giorni successivi alla notifica della stessa. La sanzione avrà un importo pari al valore economico del danno accertato o residuale, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario.

La quantificazione del danno, sempre ai sensi di legge, viene eseguita o di concerto con l'autore del danno, in ossequio al principio del contraddittorio, anche a seguito di idonea consulenza tecnica eseguita presso gli uffici ministeriali.

Sono obbligati in solido al risarcimento del danno in forma specifica, oltre al

Responsabile del danno:

- 1) il soggetto nel cui interesse il comportamento dannoso è stato tenuto;
- 2) **colui che si è sottratto all'onere economico necessario per prestare in via preventiva le attrezzature, le cautele ed i comportamenti previsti come obbligatori, traendone così un vantaggio.**

L'Ordinanza ingiunzione è ricorribile in via giurisdizionale amministrativa nel termine di di 60 giorni dalla notifica oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine dei 180 giorni sempre dalla notifica dell'atto. e comunque, in entrambi i casi entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto.

Se, invece, è in corso il ripristino ambientale a spese del trasgressore i medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino o dalla loro conclusione, in caso di incompleta riparazione, che il Ministro provvede ad accertare preventivamente.

LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE: LA DIRETTIVA 2008\99

Slide

TUTELA DELL'AMBIENTE E DANNO ALLA SALUTE.

Veniamo adesso all'esame della seconda categoria di danno provocato dal danneggiamento dell'ambiente: il danno alla salute.

Va premesso che il danno alla salute discendente da danni all'ambiente, trova la sua fonte di tutela nell'art. 2043 del codice civile, cosiddetta responsabilità extracontrattuale o aquiliana “ *qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*”.

Il danno alla salute provocato da un danno all'ambiente ovvero dall'inquinamento

derivante da un'azione anche colposa umana, rappresenta la specifica tutela offerta ai singoli cittadini, intesi non più come collettività ma come soggetti, in grado di chiedere ed ottenere un risarcimento economico in conseguenza di un danno ambientale.

Cogliamo sin d'ora una prima differenza rispetto al Danno ambientale *tout court*, in ordine al quale il legislatore ha configurato una forma di tutela risarcitoria, in forma specifica ed economica, solo in favore dello Stato. Solo grazie all'intervento del Giudice di legittimità a Sezioni Unite, è stata introdotta nell'Ordinamento una tutela risarcitoria del singolo cittadino per danno ambientale, sebbene limitata al solo danno morale in sede penale.

Giova sottolineare che la salute rappresenta anch'esso, prima ancora dell'ambiente, un valore giuridico fondamentale costituzionalmente garantito dall'art. 32 della nostra Carta fondamentale.

Quando si parla di danno alla salute in generale si parla delle conseguenze negative sull'organismo umano derivanti da un fatto, nella fattispecie che ci occupa rappresentato da un incidente o addirittura da un disastro di tipo ambientale.

Il danno alla salute, anche nell'ipotesi in cui esso derivi da danno ambientale, è riferito al danno biologico, inteso quale menomazione permanente o temporanea della propria salute fisica e psichica e al danno economico che ne può discendere, rappresentato dalle spese sostenute per i trattamenti sanitari praticati.

Posto quanto già detto in materia di danno ambientale e relativa risarcibilità del singolo in sede penale, sotto forma di danno morale, è opportuno specificare quanto segue.

Al singolo cittadino è accordata una tutela risarcitoria per il danno ambientale solo in sede penale e solo sotto forma di danno morale.

Ciò posto, per quanto riguarda il danno alla salute derivante da danno all'ambiente, non è da escludere che il singolo possa farlo valere e, dunque, azionare alternativamente in sede penale, mediate costituzione di parte civile nel processo a carico del responsabile del danno oppure in sede civile, nella quale potrà essere richiesto anche il risarcimento del danno morale scaturente dal danno ambientale, alla luce della citata giurisprudenza di legittimità.

Per chiudere.

Il giornalismo è considerato il quarto potere di fatto dello Stato, per cui le potenzialità, quale pungolo alla tutela sono infinite. Ci auguriamo che le nozioni ricevute possano servire a compiere meglio il lavoro di denuncia, con finalità preventive; di inchiesta e di cronaca.

LA TUTELA AMMINISTRATIVA E PENALE

SLIDE

I LIVELLI DI GOVERNO AMBIENTALE.

NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI INQUINAMENTO:

- 1) Delle acque;
- 2) dell'aria;
- 3) provocato dai rifiuti;
- 4) acustico, nucleare, attività industriali a rischio di incidente rilevante; elettromagnetico.

ALTRI STRUMENTI DI TUTELA DELL'AMBIENTE:

- 5) I beni e i vincoli paesaggistici;
- 6) Le Aree naturali protette.